



Comune di Battifollo

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25

OGGETTO:

Addizionale Comunale IRPEF . Determinazione aliquota anno 2026.

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala del Consiglio presso il Comune, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ODASSO Giovanni Secondo - Presidente	Sì
2. UBERTI Bruno - Vice Sindaco	Sì
3. RUFFINO Amalia - Consigliere	Sì
4. ODASSO Sergio - Consigliere	Sì
5. BARBERIS Ivano - Consigliere	Sì
6. SCIRELLI Andrea - Consigliere	Sì
7. CANAVESE Lorenzo - Consigliere	Sì
8. BARBERIS Laura - Consigliere	Giust.
9. TIOZZO Mauro - Consigliere	Sì
10. ODELLO Tiziana - Consigliere	Sì
11. BARBERIS Emilio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Ferrari Giacomo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ODASSO Giovanni Secondo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 23.06.2011 n°. 118 coordinato con il D.Lgs. 10.06.2014 n°. 126, prevede che entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto 25 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “ *Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». (23A04428) (GU Serie Generale n.181 del 04-08-2023)* ”, con il quale sono state apportate modifiche al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che disciplinano le nuove modalità e step che gli Enti Locali sono tenuti a rispettare affinché il bilancio di previsione possa essere approvato entro il termine del 31 dicembre;

Rilevato che l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. 23.06.2011 n°. 118 coordinato con il D.Lgs. 10.06.2014 n°. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegati al bilancio di previsione;

Tenuto conto dell'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta con D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 oggetto di successive modifiche ed integrazioni;

Atteso:

- che l'addizionale comunale all'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 del D.Lgs. n°. 360/1998 e ss. mm. e ii. ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n°. 917;

- che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, tale addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi;

- che l'addizionale di cui trattasi è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa e che il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti i commi 142, 143 e 144 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n°. 296 (“ Legge finanziaria 2007 “), in materia di addizionale comunale all'IRPEF, nonché l'art. 1, comma 11, del D.L. 13.08.2011 n°. 138 (“*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*“), convertito, con modificazioni, nella L. 14.09.2011 n°. 148, che, a decorrere dall'anno 2012, riattivava il potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF o di incrementare la relativa aliquota, entro il limite di 0,8 punti percentuali, facendo venire meno la sospensione prevista dall'art. 1, comma 7, del D.L. 27.05.2008 n°. 93 (“*Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*“), convertito, con modificazioni, nella L. 24.07.2008 n°. 126, e confermata dall'art. 1, comma 123, della L. 13.12.2010 n°. 220 (“ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)* ”), ed abrogando, fatte salve le deliberazioni dei Comuni adottate nella vigenza di detto articolo, l'art. 5 del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 (“ *Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale* ”), che aveva demandato ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno

2011, la definizione delle modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, con la revisione, in assenza di emanazione del regolamento in questione, la possibilità per i Comuni di istituire l'addizionale, previa adozione di apposito regolamento, con un'aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% nei primi due anni;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n°. 296, a termini del quale:

“ 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “;

Considerato che il Comune di Battifollo con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 3 in data 13.02.2007, assunta in sede di approvazione del bilancio di previsione 2007, stabiliva l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da applicarsi per l'anno 2007 nella misura dello 0,8% senza limiti e scaglioni di aumento annuali, confermata dal 2008 al 2025;

Evidenziato che trattasi, riguardo al presente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, di deliberare, per quanto di competenza del Comune di Battifollo e preliminarmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026 – 2028, in merito all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2026;

Reputato, per quanto di competenza del Comune di Battifollo e preliminarmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026 – 2028, di riconfermare, per l'anno d'imposta 2026, la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella percentuale dello 0,8%, fissata per l'anno 2007 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 3 in data 13.02.2007 e mantenuta invariata per gli anni dal 2008 al 2025;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii., il parere favorevole, per quanto di competenza come Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Con votazione resa per appello nominale ed avente il seguente esito:

presenti n°. 10;

astenuiti n°.0;

votanti n°. 10;

voti favorevoli n°10 ;

voti contrari n° 0 ;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di riconfermare, per l'anno d'imposta 2026, per quanto di competenza del Comune di Battifollo e preliminarmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2026 – 2028, la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella **percentuale dello 0,8%**, fissata per l'anno 2007 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 3 in data 13.02.2007 e mantenuta invariata per gli anni dal 2008 al 2025;

Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione per via telematica al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo

nell'apposita sezione del “ Portale del Federalismo Fiscale “, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii..

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, sulla scorta dell'esito della votazione, separata e resa per appello nominale, che si riporta:

presenti n° 10 ;

astenuti n°0 ;

votanti n°10 ;

voti favorevoli n°10;

voti contrari n°0 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
ODASSO Giovanni Secondo

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Ferrari Giacomo
